

CONDIZIONI GENERALI
della PALI Logistics, con sede a 's-Hertogenbosch
(registrata al n. CoC 16048370)

Articolo 1. Applicabilità delle condizioni generali

1. Queste condizioni generali si applicano a tutte le offerte della PALI Logistics B.V. con sede legale a 's-Hertogenbosch (di seguito: "PALI Logistics"), nonché all'adozione, al contenuto e al rispetto di tutti gli accordi siglati tra la PALI Logistics e la parte contraente (di seguito denominata: "la controparte") nell'ambito delle attività di cui sotto. La PALI Logistics opera nel settore del trasporto del bestiame vivo, bestiame (macellato), sottoprodotti da macello e prodotti a base di carne, sia per le società del gruppo, sia per soggetti terzi, sia a livello nazionale che internazionale, nell'accezione più ampia del termine, di seguito indicati come "i prodotti" e "le attività".
2. La controparte, che ha già stipulato contratti con la PALI Logistics in passato, si ritiene essere tacitamente d'accordo nell'applicare le presenti condizioni agli accordi precedenti stipulati con la PALI Logistics.
3. Nelle presenti condizioni, per "controparte" si intende: ogni persona (giuridica) che abbia concluso un accordo con la PALI Logistics in relazione alle attività, o che intenda concluderlo e, oltre a essa, i rispettivi agenti o rappresentanti autorizzati, i successori nei diritti o gli eredi.
4. Le condizioni generali proprie della controparte rimangono efficaci nella misura in cui non siano in contrasto con le presenti condizioni generali. In caso di conflitto tra i diversi insiemi di condizioni, prevarranno sempre quelle della PALI Logistics, anche se diversamente pattuito in merito. Le condizioni generali (di acquisto) della controparte sono applicabili solo se è espressamente previsto per scritto che esse siano effettivamente applicabili all'accordo tra le parti in deroga alle presenti condizioni generali.
5. Se un giudice ha stabilito che una o più disposizioni di tali condizioni è/sono eccessivamente onerosa/e, la/e disposizione/i in questione dovrà/dovranno essere interpretata/e alla luce delle restanti disposizioni delle condizioni generali e in modo che la disposizione/le disposizioni stesse possa/possano, in ogni caso, essere applicata/e dalla PALI Logistics nei confronti della controparte. La circostanza che un giudice abbia sancito che una o più disposizioni del presente accordo sia/siano eccessivamente onerosa/e lascia inalterata l'efficacia delle restanti disposizioni.
6. All'accordo tra la PALI Logistics e la controparte e alle attività si applicano anche (l'ultima versione del)le condizioni generali di trasporto, le 'Algemene Vervoerscondities' (AVC) per il trasporto nazionale su strada, e il Trattato CMR (integrato con l'AVC) per il trasporto internazionale su strada. Inoltre, per il trasporto internazionale su strada si applicano le disposizioni applicabili degli Incoterm (2020). Su richiesta della controparte, le condizioni generali dell'AVC e il Trattato CMR sono trasmesse a quest'ultima a titolo gratuito. In caso di discrepanza tra le presenti condizioni generali e l'AVC e la CMR, si applicano le presenti condizioni generali.
7. Le presenti condizioni generali sono pubblicate sul sito web della PALI Logistics.

Articolo 2. Offerta e accettazione

1. Tutte le offerte fatte della PALI Logistics in relazione alle attività, in qualsiasi forma, non sono vincolanti e possono essere da quest'ultima revocate, ritirate, o da essa modificate entro sette (7) giorni lavorativi dalla notifica dell'avvenuta accettazione dell'offerta, salvo diversa pattuizione espressa.
2. Un'offerta della PALI Logistics è valida per i 15 giorni successivi dalla data in cui è stata firmata, salvo il caso in cui nell'offerta stessa non sia stato indicato un diverso termine oppure la durata della validità sia stata prorogata dalla stessa PALI Logistics per scritto.
3. Nel caso in cui la PALI Logistics abbia fatto un'offerta, l'accordo si conclude con l'accettazione della controparte dell'offerta della PALI Logistics oppure tramite la materiale esecuzione delle attività (accordo tacito) da parte della PALI Logistics nell'interesse della controparte. Solamente l'offerta della PALI Logistics o la fattura da quest'ultima emessa per l'esecuzione delle attività (accordo tacito) si ritiene rappresentino opportunamente il contenuto dell'accordo.
4. Se la PALI Logistics non ha fatto alcuna offerta, l'accordo si conclude tra le parti solamente tramite l'accettazione per scritto o l'attuazione delle attività (accordo tacito) da parte della PALI Logistics nell'interesse della controparte. Solamente l'accettazione per scritto delle attività (accordo) rese dalla PALI Logistics o la fattura da quest'ultima emessa per l'esecuzione dell'accordo si ritiene rappresentino opportunamente il contenuto dell'accordo.
5. Eventuali errori presenti nell'offerta non sono vincolanti per la PALI Logistics.
6. L'invio di offerte e/o di (altra) documentazione effettuato dalla controparte non obbliga la PALI Logistics ad accettare l'accordo, salvo conferma esplicita e scritta da parte di PALI Logistics.
7. Le modifiche e/o aggiunte a un accordo concluso tra le parti sono valide solo dopo che tali modifiche e/o aggiunte siano state espressamente accettate dalla PALI Logistics e dalla controparte per scritto.

Articolo 3. Accordo, carico e scarico (attuazione)

1. La PALI Logistics svolge le attività al meglio delle proprie capacità e garantisce che le attività siano conformi ai requisiti veterinari in materia di trasporto del bestiame vivo, nonché ai requisiti di sicurezza, igiene e benessere degli animali. LA PALI Logistics rispetta le linee guida redatte dalla NVWA, l'agenzia olandese per la sicurezza alimentare, in materia di benessere degli animali. LA PALI Logistics è inoltre conforme ai requisiti stabiliti dal Regolamento Europeo in materia di trasporto di bestiame. (La PALI Logistics è un soggetto certificato).
2. La PALI Logistics ha il diritto, se lo ritiene opportuno o necessario per la corretta attuazione delle attività e, se necessario, previa consultazione della controparte, di servirsi di soggetti terzi per l'attuazione delle attività.
3. Le attività sono svolte di concerto tra la PALI Logistics e la controparte; tuttavia, il modo in cui esse sono effettivamente svolte è determinato esclusivamente dalla PALI Logistics, salvo ciò, in ogni caso, non sia in conflitto con il principio di ragionevolezza ed equità, oppure sia stato pattuito altrimenti.
4. LA PALI Logistics non è obbligata a svolgere le attività in caso di temperatura esterna così elevata o così bassa che renda irragionevole svolgere tali attività, senza per questo incorrere nella responsabilità per danni nei confronti della controparte.
5. In caso di vizi nelle attività, la PALI Logistics ha il diritto di ripristinarle entro un termine ragionevole senza per questo risultare debitrice nei confronti della controparte e/o senza che quest'ultima abbia il diritto di interrompere l'esecuzione delle attività e/o di annullare l'accordo o di (terminarlo) risolverlo, fermo restando l'applicazione dei criteri di ragionevolezza e correttezza.
6. La controparte è obbligata, al fine di rendere possibile la corretta attuazione delle attività da parte della PALI Logistics, a procurare, a proprie spese, a proprio rischio e a beneficio della PALI Logistics, aree di parcheggio e di carico e/o scarico idonee, sicure, ben accessibili affinché LA PALI Logistics possa caricare e scaricare in modo opportuno i prodotti in ambiente sicuro, (se necessario) ben illuminato e in regola dal punto di vista igienico-sanitario. Inoltre, la controparte deve procurare, a proprie spese e a proprio rischio, un numero sufficiente di risorse umane in grado di svolgere, in particolare durante la fase di carico e scarico del bestiame, le necessarie attività di supporto.
7. LA PALI Logistics ha il diritto, nel caso in cui le circostanze lo giustifichino, di svolgere le attività in fasi e in un momento successivo rispetto a quanto pattuito nella misura in cui l'accordo tra le parti lo consenta e nel dovuto rispetto dei principi di ragionevolezza ed equità.
8. La PALI Logistics beneficia dei servizi di una società per l'assicurazione dei crediti. Se quest'ultima stabilisce requisiti specifici per quanto concerne le attività che devono essere svolte dalla PALI Logistics a beneficio di una o più controparti, tali requisiti saranno imposti dalla PALI Logistics alla controparte, salvo il caso in cui ciò violi i principi di ragionevolezza ed equità.
9. Tutti i costi derivanti da circostanze che la PALI Logistics non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione dell'accordo sono a carico della controparte.
10. Per quanto concerne l'attuazione delle attività, la controparte garantisce la correttezza, la completezza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni forniti da essa o per suo conto alla PALI Logistics.

Articolo 4. Consegna

1. La consegna dei prodotti da parte della PALI Logistics nei Paesi Bassi avviene presso la controparte, a meno che le parti non abbiano espressamente stabilito altrimenti per scritto. I prodotti si ritengono consegnati se sono arrivati nei locali della controparte. Da quel momento, gli oneri e i rischi relativi ai prodotti passano in capo alla controparte.
2. In caso di trasporto internazionale, la consegna dei prodotti da parte della PALI Logistics avviene nel rispetto degli Incoterm 2020.
3. La PALI Logistics può, ai sensi di quanto previsto nel primo e nel secondo paragrafo del presente articolo, continuare a considerare l'indirizzo indicato dalla controparte come tale fino a quando quest'ultima non abbia comunicato per scritto un nuovo indirizzo. La controparte è obbligata a ricevere la consegna dei prodotti a tale indirizzo e all'ora indicata dalla PALI Logistics.
4. La controparte si farà carico delle formalità doganali e di ogni altra incombenza (autorizzazioni) che si renda necessaria nel Paese di consegna.

Articolo 5. Termini di consegna

1. I termini di consegna comunicati dalla PALI Logistics alla controparte sono stati stabiliti al meglio delle conoscenze e sulla base delle informazioni note al momento della conclusione dell'accordo e saranno rispettati dalla PALI Logistics più possibile. La PALI Logistics non incorre nell'inadempimento per il mero superamento di un termine da essa proposto e la controparte da ciò non può derivare il diritto di porre fine alle attività in modo completo o parziale, o di risolvere completamente o parzialmente il relativo accordo.

2. Nel caso in cui la controparte non fornisca tempestivamente, o non fornisca in modo corretto o sufficiente informazioni, oppure non rispetti i suoi obblighi nei confronti della PALI Logistics nell'ambito dell'esecuzione delle attività, ciò potrà influire sulla data, sull'inizio e/o sulla durata (dell'attuazione) delle attività, e i relativi costi e rischi saranno a carico della controparte. Gli oneri aggiuntivi che ne dovessero derivare dovranno essere corrisposti dalla controparte a beneficio della PALI Logistics. La controparte è tenuta a informare la PALI Logistics di tutti gli eventi e le circostanze che possano essere rilevanti per la corretta attuazione delle attività. Ciò vale anche per gli eventi e le circostanze che siano diventati noti solo dopo la conclusione dell'accordo.

Articolo 6. Prezzo e aumento del prezzo

1. I prezzi per le attività praticati dalla PALI Logistics sono sempre al netto dell'IVA e di ogni altra imposta applicata dal governo e di altri importi dovuti a terze parti, salvo diversa indicazione fornita per scritto. Se l'importo delle aliquote IVA è modificato dalle autorità competenti, si applicano tali nuove aliquote modificate.
2. La controparte è tenuta a fornire il proprio numero di partita IVA alla PALI Logistics.
3. Se nel periodo compreso tra la data della preventivo, quella dell'offerta e quella dell'esecuzione delle attività, i costi subiscono un aumento, a mero titolo esemplificativo, a seguito di provvedimenti governativi, dazi all'importazione, aumento del prezzo del diesel e/o di altri carburanti, ecc. oppure, nel caso di pagamento rateale, i costi subiscono incrementi durante il periodo di rateazione, la PALI Logistics avrà il diritto di aumentare in modo corrispondente il prezzo da fatturare alla controparte.
4. Se la PALI Logistics commette evidenti errori di calcolo nella determinazione del prezzo e/o dell'aumento di prezzo, gli stessi potranno essere corretti dalla PALI Logistics in qualsiasi momento.
5. Tutti i prezzi indicati dalla PALI Logistics sono denominati in euro, salvo che non sia stabilito diversamente per scritto.

Articolo 7. Pagamento

1. La controparte dovrà pagare la fattura/ le fatture alla PALI Logistics inviategli da quest'ultima in relazione alle attività svolte a beneficio della controparte entro il termine di pagamento e sul conto bancario indicati sulla fattura, senza sconti e/o compensazioni, salvo diversa pattuizione per scritto tra le parti.
2. Se la fattura non è pagata per intero dalla controparte alla scadenza del termine di pagamento, quest'ultima è inadempiente e dovrà corrispondere, a partire da tale momento, il saggio legale di interesse sull'importo non pagato maggiorandolo di 2 punti percentuali. Dopo che la PALI Logistics ha validamente dichiarato inadempiente la controparte, in caso di mancato pagamento, la controparte dovrà in tal caso rimborsare alla PALI Logistics anche l'importo delle spese extragiudiziali e legali stabilito in ragione del 15% dell'importo principale.
3. La PALI Logistics ha il diritto di imputare i pagamenti effettuati dalla controparte prioritariamente a valere sugli interessi dovuti e sugli eventuali crediti pregressi derivanti da inadempimenti della controparte stessa nell'esecuzione delle attività di cui all'accordo (obblighi).
4. Le registrazioni contabili della PALI Logistics costituiscono, salvo prova contraria, un'evidenza valida di ciò che è dovuto in ogni caso dalla controparte alla PALI Logistics.

Articolo 8. Cancellazione e modifica

1. La PALI Logistics si riserva il diritto di apportare minime modifiche alle attività (così come descritte nel preventivo) senza per questo incorrere nella responsabilità per danni e/o senza che la controparte abbia per questo motivo il diritto di cancellare le attività stesse o di (far) risolvere il relativo accordo. Ciò avviene, per esempio, qualora la consegna non sia temporaneamente possibile per motivi di tipo veterinario, per mancanza di carburante, in caso di blocchi stradali e/o non sia possibile (temporaneamente) osservare specifiche norme di sicurezza e/o ambientali e/o altre regole giuridiche.
2. La controparte ha esclusivamente il diritto di cancellare le attività e/o di risolvere il relativo accordo laddove ciò sia stabilito per scritto o qualora la controparte derivi tale diritto dall'applicazione delle norme vigenti. Se la controparte cancella (in modo legalmente valido) le attività o risolve il relativo accordo, la controparte è contestualmente tenuta a terminare di esercitare i diritti derivanti dall'accordo e a rimborsare la PALI Logistics per i costi da essa sostenuti in relazione all'offerta, alla conclusione dell'accordo e all'attuazione delle attività.
3. Se una modifica o un'aggiunta alle attività implica attività aggiuntive da parte di PALI Logistics, queste ultime saranno sempre fatturate alla controparte in conformità con le tariffe applicabili in tale momento. Se una modifica o un'aggiunta alle attività implica invece minori attività, ciò può determinare una riduzione del prezzo stabilito, benché la PALI Logistics si riservi il diritto di fatturare alla controparte i costi già sostenuti, nonché il suo mancato profitto.
4. La controparte accetta che, qualora le parti abbiano concordato l'ampliamento o la modifica delle attività, il tempo di completamento delle stesse possa esserne condizionato. La PALI Logistics informerà di quanto sopra la controparte nel più breve termine possibile.

5. Se la controparte richiede alla PALI Logistics l'applicazione di modifiche e/o aggiunte alle attività, la PALI Logistics ne terrà conto se ciò rientra nelle proprie possibilità. La PALI Logistics non potrà mai essere obbligata ad assecondare tali richieste. La PALI Logistics effettuerà tali attività, qualora ciò sia possibile. Una modifica dovrà essere comunicata dalla controparte alla PALI Logistics per scritto.
6. Se la controparte, dopo la conclusione di un accordo, intende annullare le attività da esso previste, il 10% del prezzo complessivamente pattuito (IVA esclusa) sarà fatturato a titolo di costi di cancellazione, fatto salvo il diritto della PALI Logistics di chiedere alla controparte il maggior danno, lucro cessante incluso.

Articolo 9. Risoluzione

1. Fermo restando quanto stabilito negli altri articoli di queste condizioni, la controparte è considerata giuridicamente inadempiente se non adempie, non adempie in modo adeguato o con tempestività gli obblighi che scaturiscono dall'esecuzione delle attività (e dal relativo accordo), nonché in caso di fallimento, (richiesta di) sospensione dei pagamenti, la liquidazione della sua impresa o, nel caso in cui un'attività della controparte sia o sia stata pignorata interamente o in parte, e tale pignoramento non sia cancellato in tempi brevi. La controparte è tenuta ad informare immediatamente la PALI Logistics del verificarsi degli eventi di cui al presente articolo. La PALI Logistics ha il diritto, in tal caso, a sua completa discrezione, senza necessità di far dichiarare lo stato di inadempimento e senza bisogno di un provvedimento del giudice, di sospendere l'esecuzione delle attività o di risolvere completamente o parzialmente il presente accordo senza risarcire alcun danno, fatto salvo l'ulteriore diritto a chiedere i danni per l'inadempimento imputabile alla controparte, la sospensione dei pagamenti o la risoluzione. In questi casi, qualsiasi pretesa che la PALI Logistics vanti nei confronti della controparte diventa immediatamente e istantaneamente esigibile.
2. Quanto stabilito nel paragrafo precedente con riferimento al diritto della PALI Logistics di risolvere l'accordo non è applicabile se l'inadempimento, data la sua specifica natura o la sua scarsa rilevanza, non giustifichi la risoluzione dell'accordo e le relative conseguenze.
3. La PALI Logistics non dovrà mai alcun risarcimento danni alla controparte per la cessazione delle proprie attività derivanti dall'accordo (obblighi) o per la loro sospensione a seguito del verificarsi degli eventi previsti nel paragrafo precedente, fatto salvo il suo diritto al risarcimento dei danni che ne dovessero scaturire.
4. Se l'accordo è stato risolto, le prestazioni già ricevute dalla controparte nell'esecuzione dell'accordo e i relativi obblighi di pagamento in capo alla controparte non decadono, salvo che la PALI Logistics non sia inadempiente in relazione a tali prestazioni. Per quanto concerne le prestazioni effettuate o gli importi fatturati prima o a seguito della risoluzione dell'accordo da parte della PALI Logistics, la controparte è tenuta a corrisponderli immediatamente all'avvenuta risoluzione dell'accordo.

Articolo 10. Ricezione tardiva

1. Se la controparte non accetta i prodotti la scadenza del termine di consegna pattuito e/o se la controparte rifiuta di accettare i prodotti, la PALI Logistics ha il diritto di consegnare (a soggetti terzi) i prodotti per custodirli a spese della controparte o per conservarli in altro modo per conto della controparte. La PALI Logistics notificherà per scritto alla controparte l'avvenuta messa in custodia dei beni.
2. Tutte le spese sostenute e da sostenere da parte della PALI Logistics per la custodia della carne suina sono a carico della controparte.
3. Quanto sopra lascia impregiudicato l'obbligo della controparte di pagare il prezzo integrale di acquisto alla PALI Logistics.

Articolo 11. Reclami e condizioni per presentare i reclami

1. La controparte è tenuta a verificare quanto prima le attività rese dalla PALI Logistics, in ogni caso non oltre le 48 ore successive dal loro completamento e a controllare se le stesse corrispondono a quanto pattuito nell'accordo.
2. Qualora la PALI Logistics decida di (far) svolgere una propria indagine in relazione a vizi contestati dalla controparte per le attività svolte dalla PALI Logistics, la controparte è tenuta a prestare la sua piena collaborazione per lo svolgimento della stessa.
3. Se un reclamo relativo a un vizio, a parere della PALI Logistics, è legittimo, quest'ultima eseguirà di nuovo, se possibile, le medesime attività. La PALI Logistics non è obbligata a risarcire i danni in tali frangenti. La controparte non ha il diritto di respingere la proposta della PALI Logistics di svolgere di nuovo le attività, salvo che ciò possa essere ragionevolmente richiesto.
4. I reclami relativi a presunti vizi devono essere sempre presentati per scritto entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data riportata in fattura, precisando quali siano le criticità.
5. I reclami relativi all'importo della fattura dovranno essere presentate alla PALI Logistics entro quattordici (14) giorni dalla data riportata in fattura tramite posta raccomandata, precisando le ragioni del reclamo stesso.

6. Se la controparte non rispetta quanto previsto nel presente articolo, decade dalla possibilità di fare qualsiasi rivendicazione nei confronti della PALI Logistics in materia.

Articolo 12. Responsabilità

1. La responsabilità della PALI Logistics è sempre limitata, se la stessa è coperta dalla relativa assicurazione, all'importo del rimborso erogato dall'assicuratore. Se l'assicuratore, in ogni caso, non procede al rimborso o il danno dimostrabile non è coperto, la responsabilità della PALI Logistics è comunque limitata all'importo netto delle fatture delle attività (accertate) nella misura in cui la controparte abbia effettivamente subito il danno, purché l'ammontare di cui sopra sia stato effettivamente versato.
2. La PALI Logistics non è mai tenuta a risarcire i danni indiretti, ivi compresi quelli secondari, i danni reputazionali e quelli dovuti alla perdita di tempo, alla perdita di dati e/o alla perdita di vantaggi di natura finanziaria.
3. La responsabilità in capo alla PALI Logistics può sorgere esclusivamente dopo che la controparte abbia opportunamente dichiarato per scritto l'inadempimento della PALI Logistics stessa, subito dopo la fine dell'esecuzione delle attività o immediatamente dopo l'identificazione del vizio delle stesse, purché abbia concesso alla PALI Logistics un congruo ragionevole per rimuoverlo.
4. La controparte manleva la PALI Logistics dalle richieste che dovessero pervenire da soggetti terzi per danni derivanti o conseguenti all'attuazione delle attività a fronte dei quali la PALI Logistics non possa invocare l'applicazione delle presenti condizioni generali. La controparte è vincolata a tale manleva solamente nella misura in cui la PALI Logistics possa escludere o limitare la propria responsabilità anche nei confronti della controparte. La controparte manleva la PALI Logistics contro i reclami presentati dalle autorità governative in materia di dazi doganali, imposte, accise, ecc., sui prodotti per i quali le formalità doganali sono state espletate per ordine della controparte.
5. Le limitazioni di responsabilità incluse nelle presenti condizioni generali non si applicano se il danno è imputabile a dolo o colpa grave della PALI Logistics o dei suoi sottoposti aventi funzioni manageriali.

Articolo 13. Forza maggiore

1. Se la PALI Logistics, per cause di forza maggiore, non è temporaneamente in grado di eseguire le proprie attività come pattuito, è autorizzata a sospendere l'applicazione dell'accordo in tutto o in parte per tutto il tempo in cui sussistono le cause di forza maggiore. Se a causa della forza maggiore la PALI Logistics non è in grado di svolgere in modo permanente le attività, essa ha diritto di terminare con effetto immediato, in tutto o in parte, tali attività comunicandolo per scritto e di annullare e/o risolvere il relativo accordo.
2. Per cause di forza maggiore si intendono, tra le altre cose, le malattie degli animali e/o la minaccia che le stesse si verifichino con la conseguenza che il trasporto del bestiame (vivo), delle carni e/o delle altre cose non sia più consentito dalle autorità o da altri soggetti; interruzioni del traffico (per esempio, blocchi stradali e internazionali); malfunzionamenti del processo produttivo; interruzioni del lavoro e/o scioperi, eccessivo assenteismo di malattie dei dipendenti e/o di altro personale ausiliario, misure governative diverse da quelle menzionate in precedenza, stato di guerra, pandemia, incendio, e condizioni atmosferiche estreme, ivi compresa la temperatura esterna eccessivamente alta o eccessivamente bassa che renda irresponsabile svolgere le attività.
3. Se la PALI Logistics, al manifestarsi delle cause di forza maggiore, abbia già adempiuto parzialmente o possa adempiere solamente in modo parziale i propri obblighi, ha il diritto di fatturare separatamente la parte già consegnata e/o quella consegnabile, e la controparte è obbligata a pagare la relativa fattura come se si trattasse di un accordo separato.

Articolo 14. Composizione delle controversie e legge applicabile

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la PALI Logistics e la controparte, anche in deroga alle norme giuridiche in materia di competenza giurisdizionale, sarà trattata dal foro competente del distretto di Oost Brabant. La PALI Logistics è, tuttavia, autorizzata a sottoporre la controversia al giudice competente in base alla legge o ai Trattati Internazionali applicabili.
2. Le offerte e gli accordi con la PALI Logistics sono disciplinati esclusivamente dalle norme di diritto olandese. La Convenzione delle Nazioni Unite in materia di acquisti internazionali di beni mobili dell'11 aprile 1980 non si applica alle offerte e agli accordi della PALI Logistics.

Articolo 15. Traduzioni

Se la PALI Logistics applica una versione in lingua non olandese delle presenti condizioni generali e si riscontrano differenze tra la versione in lingua olandese e quella non in olandese, sarà la prima a prevalere e a essere l'unica vincolante tra le parti.